DISPOSIZIONI DI ARMONIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CONTROLLI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE BIOLOGICA, PREDISPOSTO

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo

Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000 euro all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:

a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti o omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;

b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2;

c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1;

d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;

e) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita';

f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:

a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);

b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n);

c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera r);

d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio che qualificano un prodotto come biologico;

e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:

a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di adottare il sistema di documentazione inerente l'attivita' di controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita';

b) omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati;

c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformita', oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);

d) applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;

e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);

f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera s).

Versione in vigore dal 22 marzo 2018, non più in vigore dal 14 novembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto
Estremi	Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-20-2018/art-8-sanzioni-amministrative-pecuniarie-a-carico-degli-organismi-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it